

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'ARCHE' VDA ONLUS'	
	Associazione di promozione sociale	
	ART. 1 Denominazione e Sede	
	Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a	
	quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con	
	sede legale nel comune di Aosta in corso lancieri di Aosta n 15, una	
	Associazione di promozione sociale (APS) operante nei settori	
	educativo, sociale e culturale che assume la forma giuridica di	
	Associazione denominata " Archè vda onlus " di Promozione Sociale ed è	
	disciplinata dal presente statuto " Organizzazione Non lucrativa di Utilità	
	Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo	
	viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione verso l'esterno e	
	verso terzi anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".	
	agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico .	
	L'Associazione Arche vda di promozione sociale è disciplinata dagli	
	articoli del Codice Civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché del	
	presente statuto e successive modificazioni. Eventuali variazioni di sede	
	potranno essere approvate con deliberazione dal Consiglio Direttivo.	
	ART.2 Scopo e Oggetto	
	L'associazione si pone come centro dedicato alla vita associativa a	
	carattere volontario la cui attività è l'espressione di partecipazione e la	
	solidarietà .	
	Essa non ha alcun fine di lucro ed opera nei settori ludico - culturale ed	
		1

educativo per famiglie con disagio sociale e fragilità personale avendo

come obiettivo di accompagnarle nella costruzione dell'autonomia del

nucleo e nella loro crescita umana .

Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione “**Archè vda onlus**” sono

rivolte nel settore del sociale, ludico- culturale e dell' educazione

offrendo un punto di riferimento per accogliere ed accompagnare le

famiglie nella loro crescita operando dove il tessuto sociale si è

disgregato,così ponendo in via esclusiva finalità e solidarietà e

beneficenza sociale, prefiggendosi i seguenti scopi:

a) promuovere l'integrazione sociale, familiare e scolastica di coloro che

versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate

dal bisogno economico e dalla disgregazione familiare,

dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo

e formativo, dall'insufficienza dei mezzi di sostegno ed assistenza

ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali;

b) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone in

situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie

c) promuovere ed organizzare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-

assistenziali a persone in situazione di svantaggio sociale o comunque

che versino nelle condizioni espresse nella lettera a);

d) realizzare attività di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la

realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita

umana;

e) agire, sia direttamente sia mezzo di enti e strutture convenzionate e/o

collaboranti, a tutela delle persone prive di famiglia o la cui famiglia sia

impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il

ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;

f) promuovere e svolgere attività di formazione di selezione ed

addestramento in favore degli operatori dell'associazione, siano essi

dipendenti che volontari, e di terzi esterni all'istituzione;

g) favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;

h) realizzare soggiorni climatici, di vacanza e di sollievo nel contesto

dello svolgimento delle attività socio-assistenziali e ricreative svolte

dall'associazione a favore di soggetti svantaggiati e non;

i) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle

proprie iniziative ed attività istituzionali;

j) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed

eticamente conformi al presente statuto;

La specifica finalità dell'associazione è di promozione sociale a fine di

perseguire esclusivamente obiettivi di carattere sociale, civile, culturale e

socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Per il raggiungimento delle finalità definite l'Associazione potrà operare

nei seguenti ambiti di attività:

a) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e

pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla

comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo

portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;

b) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero

per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ;

c) creare gruppi di informazione ed approfondimento che possano

promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;

- d) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, formazione, iniziative di carattere socio-educativo culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi individuati nel presente statuto.
- e) Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, l'assunzione in concessione o comodato ovvero l'acquisto, in proprietà di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività sociali o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- f) stipulare o compiere ogni opportuno negozio, atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni ed attività deliberate, tra cui, senza che l'elenco debba considerarsi tassativo ed esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione
- g) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate. Nell'associazione non pervengono scopi di lucro e vieta la distribuzione anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non viene imposta dalla legge o effettuata di onlus che per legge,

statuto, o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

ART.3 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente. Eventuale diniego deve essere motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso con effetto allo scadere dell'anno
- mancato pagamento della quota sociale
- decesso
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente

acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere

ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o

che abbiano carattere di temporaneità.

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

intervenire e votare in assemblea;

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- recedere.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.

Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e

gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare

necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,

preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo Le quote sono

intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.4 Recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del

socio:

a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera.

ART.5 Risorse economiche e fondo comune

L'associazione trae i proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura	
	commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e	
	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
	istituzionali;	
	▪ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	▪ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	▪ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di	
	promozione sociale.	
	▪ introiti provenienti dal 5 x 1000	
	Il patrimonio è costituito:	
	▪ da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;	
	▪ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	▪ da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del	
	patrimonio.	
	E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di	
	gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di	
	gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle	
	attività istituzionali.	
	ART.6 Esercizio Sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per	
	ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il	
	bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci e predisporre il bilancio da	

presentare all'Assemblea degli associati che deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione e possono essere consultati da ogni socio.

ART. 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente; il vicepresidente; segretario ; tesoriere
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

ART. 8 Assemblee

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 8 giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea è costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o

per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 2

deleghe per ciascun socio. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti

dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la

presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la

liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono

approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno

tre quarti (3/4) dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se

l'assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito;
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 9 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed eventualmente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione

Spetta, pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione che operi nei limiti di 1/3 del n° complessivo dell'organo interessato, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ove decada oltre 1/3 dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica attribuita tutte le cariche sono gratuite.

ART. 10 Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le competenze del presidente sono:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;

- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e curare che siano

custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere

consultati dai soci, nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio

direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima

riunione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate

dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette)

giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.11 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo

nell'amministrazione dell'associazione. E' preposto ai servizi

amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari con il tesoriere e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone per l'approvazione.

ART. Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa e contabile

dell'associazione svolgendo tale funzione nel rispetto del principio di

economicità della gestione assicurandone l'equilibrio finanziario e

predispone i bilanci sia preventivi che consuntivi con il Consiglio

Direttivo e il segretario per l'approvazione.

ART. 12 Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è

composto da 3 membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e

resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione

dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e

vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza

diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di

bilancio consuntivo. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio

direttivo e i membri sono rieleggibili.

ART. 13 Collegio dei Probiviri (qualora eletto)

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i

Soci, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla

competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio

Direttivo. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali

in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento

sanzionatorio. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i

membri sono rieleggibili.

ART. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea

con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi

diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore,
scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o
Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività
sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale.

Art.15 Norme

In Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al
Codice Civile, alla Legge n. 383/00, alla legislazione regionale sulla
promozione sociale e successive variazioni. In caso di controversie in
merito all' applicazione del presente statuto sarà di competenza il Foro di
Aosta.

Il seguente statuto viene firmato dal presidente in carica con
approvazione del consiglio direttivo per le modifiche apportate.

Aosta, li 11/06/2018

Il Presidente

Roberto silvio Di Francesco